

CITTA' DI  
VENEZIA



**COMUNE DI VENEZIA  
DIREZIONE FINANZIARIA  
SETTORE TRIBUTI**

**Regolamento per la definizione agevolata delle  
entrate comunali non riscosse a seguito della notifica  
di ingiunzioni di pagamento**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27  
giugno 2019**

## **INDICE**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

Articolo 7 - Procedure cautelative ed esecutive

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

**Art. 2**  
**Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali (comprese le entrate gestite per conto del Comune da società partecipate) di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificate negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni versando:
  - a) le somme ingiunte con esclusione delle sanzioni;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
  - e) gli interessi inclusi nelle ingiunzioni e quelli moratori previsti dall'art. 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.

**Art. 3**  
**Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o alla società che gestisce l'entrata per conto del Comune apposita istanza entro il **30 settembre 2019**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo

dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di otto rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale o sul sito della società incaricata della riscossione apposita modulistica nel termine di 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 4**

#### **Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o la società incaricata della riscossione comunicano l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 30 novembre 2019. Qualora l'istanza venga accolta, nella medesima comunicazione viene indicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) versamento unico: entro il mese di dicembre 2019;
  - b) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di dicembre
  - c) versamento in sei rate di 2019, marzo 2020, giugno 2020, settembre 2020; pari importo: entro i mesi di dicembre 2019, marzo 2020, giugno 2020, settembre 2020, dicembre 2020, marzo 2021;
  - d) versamento in otto rate di pari importo: dicembre 2019, marzo 2020, giugno 2020, settembre 2020, dicembre 2020, marzo 2021, giugno 2021, settembre 2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

## **Art. 5**

### **Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni.

## **Art. 6**

### **Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## **Art. 7**

### **Procedure cautelative ed esecutive**

1. Il Comune, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.